



ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art.1. Definizioni (Art. 1 Reg.)

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Istruzioni con il medesimo significato.
2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:
 - "Regolamento" indica il regolamento del mercato BondVision deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del Tesoro

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO (STRUMENTI FINANZIARI)

Art. 2. Determinazione del lotto minimo negoziabile (Art. 8 Reg.)

1. Gli Strumenti Finanziari sono negoziati per quantitativi minimi pari almeno a 500.000 euro.
2. È possibile negoziare importi inferiori al quantitativo minimo negoziabile a completamento di ordini ad esso equivalenti o superiori.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO (OPERATORI)

Art. 3. Operatori ammessi alle negoziazioni (Art. 9 Reg.)

1. Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato:
 - a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;
 - b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari, di Stati Extracomunitari facenti parte del Gruppo





- dei Dieci e di Stati Extracomunitari non facenti parte del Gruppo dei Dieci, in tale ultimo caso, previo assenso della Banca d'Italia;
- c) le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:
- i. per le quali sussistano in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, i requisiti di onorabilità e professionalità, equivalenti a quelli previsti per gli intermediari su strumenti finanziari; tale requisito non si applica per le imprese autorizzate dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento o alla gestione collettiva del risparmio;
 - ii. che abbiano istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; la Società di gestione si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'operatore (principio di proporzionalità);
2. Sono ammessi alle negoziazioni:
- a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia;
 - b) le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e altri enti che svolgono funzioni analoghe in paesi comunitari, o extracomunitari, alle condizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2002.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato, almeno pari a un milione di Euro.

Art. 4. Requisiti di partecipazione (Art. 10.1 Reg.)

1. L'operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento deve attestare che:
- a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e che il referente dell'attività di negoziazione abbia una approfondita conoscenza del presente Regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornisca adeguato supporto alla struttura nell'applicazione delle stesse;
 - b. si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione;
 - c. si è dotato in via continuativa di adeguate procedure per la liquidazione dei contratti.

Art. 5. Procedura di ammissione alle negoziazioni (Art. 11 Reg.)





1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento viene accertata in sede di esame della richiesta di ammissione. La richiesta di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio alla Società di gestione della "Richiesta di Servizi", unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.
2. L'Operatore è tenuto completare la documentazione di partecipazione con i seguenti dati:
 - a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
 - b) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato;
 - d) nel caso di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti ivi indicati, ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;
 - f) nel caso di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari, ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che conferma che l'incarico è stato conferito.
3. La Società di gestione si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 4 e di non richiedere la documentazione già fornita dall'operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti.

Art. 6. Mantenimento dei requisiti di partecipazione e delle condizioni per l'ammissione (Art. 14 Reg.)

1. Gli Operatori ammessi alle negoziazioni comunicano alla Società di gestione, via email, ogni variazione dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento e delle condizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento, nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.
2. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate dagli Operatori alla Società di gestione tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di operazioni straordinarie, affinché la Società di gestione possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.





3. Gli Operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio, aggiornano la comunicazione da cui risulta il patrimonio netto.
4. La Società di gestione si riserva di richiedere agli Operatori un aggiornamento dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e ogni dato, notizia, documento utile ai fini della verifica delle condizioni di ammissione, mediante invio di apposita comunicazione.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO (MARKET MAKER)

Art. 7. Abilitazione ad operare in qualità di Market Maker (Art. 18 Reg.)

1. Possono richiedere di operare in qualità di Market Maker gli Operatori che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Per ottenere l'abilitazione ad operare come Market Maker, l'Operatore deve sottoscrivere e trasmettere alla Società di gestione apposito contratto completo della documentazione ivi indicata e attestare di essere riconosciuto come Market Maker o equivalente in almeno uno Stato dell'Unione Europea, e/o come Market Maker in uno dei mercati gestiti dalla Società di gestione e/o dalle sue società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
3. L'abilitazione diverrà efficace a decorrere dalla data di accettazione del contratto da parte della Società di gestione.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO (NEGOZIAZIONI)

Art. 8. Orario di Mercato (Art. 24 Reg.)

1. BondVision rispetta il seguente orario di mercato (orari riferiti all'Europa continentale)

Pre-apertura:	7:30 – 8:00. Il Market Maker può immettere Quotazioni Negoziazione inibita Nessuna visibilità sulle proprie Quotazioni agli altri Operatori
---------------	--





Apertura	8:00 – 18:00. Gli Operatori possono negoziare sul Sistema
Chiusura del Mercato / Definizione degli Split:	18:00. – 18:15 Attività di trading sospesa. Gli End Users hanno 15 minuti per confermare l'allocazione di contratti pendenti ai necessari sottoconti
Chiusura del Mercato:	18:15 – Chiusura del mercato

E' data facoltà alla Società di gestione di estendere l'orario di mercato fino alle 19.00 (After Hour Trading). Gli Operatori possono decidere su base volontaria la partecipazione a detta fase di mercato. L'introduzione di detta fase verrà notificata a mezzo di una circolare.

Giorni di Negoziazione

Ogni giorno lavorativo secondo il calendario delle negoziazioni.

Art. 9. Quotazioni (Art. 25 Reg.)

1. La volontà negoziale dei Market Makers si esprime attraverso Quotazioni. Le Quotazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
 - a. strumento finanziario da negoziare;
 - b. quantità;
 - c. Prezzo.
2. Le Quotazioni sono nominative e sono immesse dai Market Makers a seguito di una Richiesta di Quotazione da parte di un End User.
3. La Società di gestione non fissa un tempo massimo per il quale le Quotazioni sono eseguibili (Live Quote Time) lasciando a ciascun Market Maker la gestione di tale parametro. Decorso tale tempo massimo le Quotazioni sono non più attive.
4. I Market Maker espongono anche indicazioni di Prezzo che possono essere nominative o anonime e contribuiscono alla formazione dei livelli dei prezzi a cui gli End Users possono fare riferimento prima di inviare una Richiesta di Quotazione.





Tali indicazioni di Prezzo devono essere rappresentative dei livelli in acquisto e in vendita a cui i Market Makers sono disposti a negoziare a fronte di una Richiesta di Quotazione.

Art. 10. Richieste di Quotazione (Art. 26 Reg.)

1. Le Richieste di Quotazione possono essere inviate ad un massimo di 5 Market Maker.
2. Il tempo di durata globale di una Richiesta di Quotazione è fissato in:
 - a) 90 secondi per le Richieste di Quotazione outright;
 - b) 120 secondi per le Richieste di Quotazione switch o butterfly;

Ogni Richiesta di Quotazione che allo scadere dei tempi sopra indicati non ha dato luogo alla conclusione di un contratto è automaticamente cancellata dal Sistema.

3. E' possibile immettere contemporaneamente una sola Richiesta di Quotazione sullo stesso strumento. Al contrario, più Richieste di Quotazione su strumenti diversi possono avere luogo simultaneamente.

Art. 11. Conclusione dei contratti (Artt. 25.3 e 27 Reg.)

1. La conclusione del contratto su uno strumento finanziario avviene nel momento in cui l'Operatore, a seguito di una Richiesta di Quotazione, applica il quantitativo e il prezzo di una Quotazione impegnativa immessa da un Market Maker.
2. La conclusione dei contratti, avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun Operatore è libero di applicare la Quotazione a lui più confacente;
 - b) nel caso vi siano più Quotazioni allo stesso prezzo, il Sistema non effettua alcun abbinamento automatico;
 - c) ciascun Market Maker conosce il numero degli altri Market Maker a cui è inviata la medesima Richiesta di Quotazione, ma non la loro identità;
3. La conclusione dei contratti può inoltre avvenire qualora un Market Maker entro 5 secondi accetti l'applicazione da parte di un End User per l'esecuzione di una Quotazione non più attiva. Se il Market Maker non intraprende alcuna azione (accettazione, rifiuto o rilancio), dopo 5 secondi la Quotazione va in time-out.
4. I contratti conclusi possono essere allocati su sottoconti da parte dell'End User (Split Definition).

Art. 12. Cancellazione dei contratti (Art. 29 Reg.)

1. La cancellazione dei contratti, o storno di operazioni errate, è eseguito dalla Società di gestione sulla base di richieste concordi e scritte inviate dalle parti interessate, prima della chiusura del mercato o immediatamente dopo, agli indirizzi di posta





elettronica comunicati dalla Società medesima.

2. Qualora lo storno dell'operazione sia richiesto da una sola controparte dell'operazione (cancellazione unilaterale) e non si raggiunga l'accordo per la cancellazione bilaterale è seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per la cancellazione unilaterale.
3. Per rendere possibile la cancellazione unilaterale la Società di gestione verifica che il contratto sia stato eseguito ad un valore chiaramente incoerente col corretto valore di mercato dello strumento finanziario oggetto del contratto. A tal fine la Società di gestione svolge le seguenti attività:
 - richiede a cinque banche di fornire via email il valore di mercato dello strumento finanziario al momento dell'esecuzione del contratto;
 - calcola la media dei prezzi forniti, escludendo i due estremi, al fine di definire il corretto valore di mercato;
 - esclude dalla consultazione le parti coinvolte nell'operazione oggetto di controversia.
4. Una volta stabilito il corretto valore di mercato la Società di gestione verifica che il contratto oggetto della richiesta di cancellazione si scosti da questo valore almeno per gli importi contenuti nella seguente tabella:

Bucket Maturity	Ticks discrepancy requested for unilateral cancellation (rounded to the unit)
<= 6.5 years.	10 basis points, cioè' BPV of the instrument*10
> 6.5 years	7 basis points, cioè' BPV of the instrument*7

Example: DBR 4.25 04/07/18 - DE0001135358

BPV = 8.71191 (on 19/01/2009)

Ticks discrepancy: $7 \times 8.71191 = 60.98 = 61$ ticks

5. Se il contratto oggetto di controversia è stato concluso ad un valore che differisce dal corretto valore di mercato secondo i criteri stabiliti, la Società di gestione dà esecuzione alla richiesta di cancellazione unilaterale.
6. La Società di gestione informa le parti via telefono (con conferma via e-mail) della decisione assunta.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO (INFORMATIVA)

Art. 13. Informativa (Artt. 30 e 31 Reg.)

1. La Società di gestione, per consentire il corretto svolgimento dell'attività di negoziazione dei contratti conclusi mette a disposizione degli Operatori, attraverso apposite pagine del Sistema, le seguenti tabelle:
 - a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli strumenti finanziari;





- b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni;
- c) le informazioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del Regolamento.

ISTRUZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO (VIGILANZA SUL MERCATO)

Art. 14. Verifiche presso le sedi degli Operatori (Art. 33.3, lettera d, Reg.)

1. La Società di gestione, al solo fine di controllare il rispetto del presente Regolamento, può effettuare verifiche presso le sedi degli Operatori dandone un ragionevole preavviso e operando secondo le procedure convenute dalla BondVision Dealers Executive Committee e adottate dall'organo competente della Società di gestione stessa.

Art. 15 –Gestione delle disfunzioni tecniche (Art. 34 Reg.)

1. Per disfunzione tecnica ("MMI") si intende un malfunzionamento del Sistema di rilievo tale da essere ritenuto dalla Società di gestione-bloccante per l'operatività del mercato.
2. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire il grado di tale malfunzionamento sono i seguenti:
 - (i) il Sistema è inaccessibile (o "down") durante l'orario di mercato;
 - (ii) l'attività dei Market Makers è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che impedisce ad un numero consistente di Market Maker di accedere al Sistema;
 - (iii) il livello tecnico di servizio del Sistema è tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui gli Operatori non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di esporre Quotazioni, siano impossibilitati a vedere prezzi e quantità delle migliori indicazioni di Prezzo in acquisto ed in vendita o vedano prezzi errati);
 - (iv) la sicurezza o integrità del Sistema è compromessa o a rischio imminente, o la Società di gestione è impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.
3. Il momento dell'inizio e della fine del MMI sono individuati dalla Società di gestione, anche tenuto conto del momento di ricezione della notifica di malfunzionamento.





4. Stabilito il verificarsi di un MMI, la Società di gestione effettua la cancellazione dei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detta cancellazione la Società di gestione può cancellare anche contratti conclusi al di fuori del periodo del MMI comunque interessati dal malfunzionamento e/o contratti eseguiti durante il MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo.

CDA 28 Maggio 2010

